



# COMUNE DI OSSANA

*Provincia di Trento*

## VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 52 DEL 30.12.2025

OGGETTO: ARTT. 170 E 174 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M. ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026-2027-2028, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2027-2028, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2021 E S.M.).

L'anno Duemilaventicinque, addì Trenta, del mese di Dicembre, alle ore 18:00, Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MARINELLI LAURA	Presente	IOB SUSY	Presente
ANDREOTTI ADRIANA	Presente	MATTEOTTI VITTORIO	Presente
ANDREOTTI CLAUDIO	Presente	ROSSI TIZIANA	Presente
ANDREOTTI LORENZO	Assente Ingiustificato	SANTINI ROSA	Presente
ANGIOLETTI DARIO	Presente		
BEZZI DANILO	Presente		
BEZZI EMILI	Presente		
DELL'EVA IVAN PETER	Presente		

Presenti: n. 11

Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Marinelli Laura, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 6 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: ARTT. 170 E 174 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M. ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026-2027-2028, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2027-2028, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2021 E S.M.).**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Premesso che la stessa Legge provinciale 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Vista la L.P. n. 18 del 2015 che individua gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali, stabilendo, al comma 1 dell'art. 54 che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Ricordato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'Allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. e la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dei programmi per la spesa.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV (Fondo pluriennale vincolato)", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo".

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2026-2027-2028.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026, sottoscritto in data 24 novembre 2025 tra il Presidente della Provincia, l'Assessore agli enti locali ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, all'interno del quale per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2027-2028 viene richiamato il medesimo termine stabilito dalla normativa nazionale.

Visto il D.M. 25 luglio 2023 che ha introdotto diverse modifiche al principio applicato della programmazione 4/1 allegato al D. Lgs. 118/2011, in particolare i paragrafi 9.3.1, 9.3.3, 9.3.6 che individuano l'iter di stesura del bilancio di previsione degli enti locali, quello degli enti locali di piccole dimensioni e il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini.

Visto il decreto milleproroghe 2022, successivamente convertito in legge, che prevede che dall'anno 2022 i Comuni, in deroga all'art. 1, c. 683, della L. 27/12/2013, n. 147 possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (art. 3, 5-quinquies).

Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 22 aprile 2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2024, la deliberazione della Giunta comunale n. 10 di data 29 gennaio 2025 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario parziale dei residui attivi e passivi al 31\_12\_2024 e la deliberazione della Giunta comunale n. 47 di data 9 aprile 2025 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31\_12\_2024.

Atteso che relativamente al bilancio di previsione finanziario 2026-2027-2028, le previsioni di entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

Considerato che ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. le deliberazioni relative alle tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali costituiscono uno degli allegati al bilancio di previsione.

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2026, le tariffe e le aliquote d'imposta, con provvedimenti di Giunta o di Consiglio comunale.

Viste le relative deliberazioni:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 217 di data 9 dicembre 2025 avente ad oggetto: “SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 218 di data 9 dicembre 2025 avente ad oggetto: “SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026: UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE”;

Preso atto che dette deliberazioni potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia Autonoma di Trento (art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 - Legge finanziaria 2007 - e art. 9/bis della Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Preso atto che il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2026, ha confermato per il 2026, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS), le aliquote agevolate, le deduzioni e le compensazioni previste con i Protocolli d'Intesa precedenti, pur prevedendo alcune modifiche del quadro tributario IM.I.S..

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019 la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento, nel calcolo del pareggio di bilancio.

Rilevato che con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che “ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”.

Vista la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Considerato che il Comune di Ossana non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci (...)”.

Visto l'articolo 1, comma 819 della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, che dispone: "Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente decreto, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, 3° comma e 119, 2° comma, della Costituzione".

Preso atto dell'articolo 1, comma 820 e seguenti della legge di bilancio 2019, Legge 30.12.2018, n. 145, in particolare l'art. 821 prevede che "Gli Enti.. si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011".

Considerato che ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica rimane rispettato il pareggio di bilancio 2026/2028 e sono riscontrati gli equilibri di bilancio, in ciascun anno, così come risulta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Ricordato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base alla quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo Ente.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali di cui alla Legge 243/2012, da cui risulta comunque la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo ente.

Dato atto che il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 è stato recentemente aggiornato mediante una maggiore semplificazione nella predisposizione del D.U.P. semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, prevedendo un'ulteriore semplificazione per gli Enti locali con popolazione inferiore a 2.000 abitanti (Decreto ministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2018).

Dato atto che il D.U.P., avendo il Comune di Ossana una popolazione fino a 2.000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4.1 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal Decreto interministeriale di data 18 maggio 2018.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 132 di data 12 agosto 2025 con la quale è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2026-2027-2028, limitatamente agli indirizzi strategici, ai sensi ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, rinviando l'aggiornamento dello stesso tramite la relativa Nota che viene pertanto integralmente approvato in questa sede.

Vista la delibera consigliere n. 46 del 26 novembre 2025 con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione semplificato (DUP) 2026-27-28 limitatamente agli indirizzi strategici.

Vista la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2027-2028, redatto a seguito delle intervenute novità normative sia a livello nazionale che provinciale, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente previsti dalla normativa in vigore, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione comunale (**Allegato A**).

Considerato che lo schema di Nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo; pertanto è previsto secondo i principi previsti dall'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e, per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche (compreso nel D.U.P.), sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 22 marzo 2019 con cui è stata esercitata la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm..

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 6 del 14 maggio 2020 con la quale il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, dando atto – nel contempo – che l'Ente allegherà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite nell'allegato A al Decreto ministeriale del 11 novembre 2019.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 219 di data 9 dicembre 2025 con la quale è stata approvata la proposta di bilancio 2026/2028, la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, la nota integrativa al bilancio, nonché il piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio 2026/2028.

Considerato che la proposta di Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2026-2027-2028, di nota integrativa, di bilancio di previsione 2026-2027-2028 e piano degli indicatori di bilancio sono stati presentati ai Consiglieri Comunali con nota prot. n. 6018 di data 10 dicembre 2025 con successiva messa a disposizione degli atti nell'area riservata sul sito istituzionale del Comune di Ossana.

Dato atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028, Nota di Aggiornamento DUP, e nota integrativa, parere pervenuto al prot. n. 6213 di data 23 dicembre 2025, così come previsto dall'art. 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000.

Preso atto che al bilancio di previsione 2026 non è stato applicato alcun avanzo di amministrazione presunto.

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2026-2027-2028 è stato iscritto il Fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati.

Evidenziato che, ai sensi degli artt. 162, 165 e 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 11 e 18bis del D.Lgs. n. 118 del 2011 il bilancio di previsione finanziario 2026-2027-2028 (**Allegato C**) presenta gli allegati predisposti come richiesto dalla normativa vigente.

Atteso che ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo.

Vista la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario che integra e dimostra le previsioni di bilancio (**Allegato B**).

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis del citato Decreto Legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Visto il comma 3, dell'articolo 18-bis, del citato Decreto Legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali alleghino il Piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visto il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato Decreto Legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle Regioni e delle provincie autonome e degli enti locali (**Allegato D**).

Accertato che in relazione agli schemi degli atti approvati dalla Giunta Comunale non sono pervenuti emendamenti da parte di alcun consigliere.

Sentiti gli interventi dei vari consiglieri per i quali si rimanda al verbale della presente seduta consiliare.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm, all'approvazione della Nota integrativa e della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2027-2028, del Bilancio di previsione finanziario 2026-2027-2028 e dei relativi allegati.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 di data 22 febbraio 2019 e s.m. e i..

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 – Titolo IV – Capo III – Disposizioni in materia contabile.

Visto il D.Lgs. n. 267 di data 18 agosto 2000 e s.m.

Visto il D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 e s.m.

Vista la L.P. di data 9 dicembre 2015 n. 18.

Viste la legge 24 dicembre 2012 n. 243 e s.m. e la legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 di data 22 ottobre 2014 e s.m. e i..

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di consentire immediata attuazione ai programmi previsti in bilancio, dal D.U.P. 2026-2028 e dal programma generale delle Opere Pubbliche.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
  - il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 8, contrari 2 (Iob Susy e Andreotti Claudio), astenuti 1 (Rossi Tiziana), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 11 Consiglieri,

## D E L I B E R A

1. **Di approvare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026/2028** che si configura come D.U.P. definitivo (Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) dando atto che in essa è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente previsti dalla normativa in vigore.
2. **Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026/2028** (Allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale).
3. **Di approvare il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 del Comune di Ossana** e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., come risulta nell'elaborato, (Allegato C alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale), dando atto che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva, nelle seguenti risultanze finali:

PARTE ENTRATA	Previsioni 2026 cassa	Previsioni 2026 competenza	Previsioni 2027	Previsioni 2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.130.353,99			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	44.086,62	32.100,00	32.100,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	738.108,49	638.300,00	638.300,00	638.300,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti	1.221.741,12	619.876,00	592.476,00	592.476,00
TITOLO III - Extratributarie	2.378.069,81	1.852.442,00	1.827.047,00	1.773.097,00
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	6.642.226,02	1.829.100,00	163.000,00	165.000,00
TITOLO V - Entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.605.563,09	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00
<b>Totale Generale parte Entrata</b>	<b>14.216.062,52</b>	<b>6.788.804,62</b>	<b>5.057.923,00</b>	<b>5.005.973,00</b>

PARTE SPESA	Previsioni 2026 cassa	Previsioni 2026 competenza	Previsioni 2027	Previsioni 2028
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
TITOLO I – Spese correnti	4.247.780,85	3.032.028,62	2.967.247,00	2.913.297,00
TITOLO II – Spese in conto capitale	5.193.914,01	1.829.100,00	163.000,00	165.000,00
TITOLO III – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV – Spese per Rimborso di prestiti	122.676,00	122.676,00	122.676,00	122.676,00
TITOLO V – Chiusura Anticipazione da istituto tesoriere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TITOLO VII – Spese per conto terzi e partite di giro	1.532.443,40	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00
<b>Totale Generale parte Spesa</b>	<b>11.596.814,26</b>	<b>6.788.804,62</b>	<b>5.057.923,00</b>	<b>5.005.973,00</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>2.619.248,26</b>			

4. Di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2026-2027-2028 (Allegato D alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale).
5. Di dare atto che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed inoltre i seguenti documenti:
  - elenco indirizzi internet di pubblicazione delle risultanze dei rendiconti della gestione, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
  - le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe e le aliquote d'imposta;
  - il prospetto di concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio.
6. Di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 e nel rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012
7. Di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta Comunale definirà gli atti di indirizzo.
8. Di impegnare l'Amministrazione Comunale a rivedere la propria programmazione finanziaria adeguandola alle misure ed alle decisioni che saranno adottate dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di finanza locale per l'anno 2026.
9. Di disporre che l'Ufficio Finanziario attivi le forme più idonee per la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione.
10. Di dare atto che il Revisore dei conti si è espresso favorevolmente con il parere di cui al prot. n. 6213 di data 23 dicembre 2025, così come previsto dall'art. 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.
11. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".
12. Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 verrà trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) nella versione definitiva.
13. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

## **S U C C E S S I V A M E N T E**

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 8, contrari 2 (Iob Susy e Andreotti Claudio), astenuti 1 (Rossi Tiziana), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 11 Consiglieri,

## **D E L I B E R A**

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL  
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO  
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Ossana, 23/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Ossana, 23/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

LA SINDACA  
F.to Marinelli dott.ssa Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Gasperini dott. Alberto

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **31/12/2025** al giorno **10/01/2026**.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Gasperini dott. Alberto

#### CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ossana, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
Gasperini dott. Alberto